



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

**Introduzione al concetto e alla norma sul sovraindebitamento;
cenni storici e culturali**

Avv. Monica Mandico

13 ottobre 2021



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Legge del 27 gennaio 2012, n.3

La Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito nella Legge 221/2012), introduce, in linea con le altre realtà nazionali, la procedura volontaria di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento destinata agli imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari ed ai consumatori.

La normativa come si evince dal suo stesso titolo “**disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento**”, è intervenuta a modificare la disciplina in tema di usura e estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell’applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999 e al contempo, ha immesso nell’ordinamento italiano, una **nuova tipologia di procedura** per comporre le crisi di liquidità di quei debitori, in relazione ai quali non trovano applicazione le ordinarie procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

A CHI SI APPLICA LA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO?

si applica a tutti i **soggetti indebitati non contemplati nell'art. 1 l. fall.** che, in caso di squilibri economici e difficoltà finanziarie e patrimoniali PRIMA avevano unicamente la possibilità di definire i propri debiti attraverso un percorso stragiudiziale con il proprio ceto creditorio in posizione di netta sudditanza ed inferiorità, soprattutto nei confronti del sistema bancario e che rischiavano di entrare in un circuito illecito di erogazione del credito ritrovandosi così vittime di usura.

La procedura di composizione della crisi è quindi tesa sia a ridurre l'incidenza di tali reati sfibrando le stesse organizzazioni criminali che li pongono in essere, sia a rendere maggiormente efficiente il soddisfacimento delle ragioni creditorie nei confronti dei debitori non fallibili.

FINALITA'

Le finalità fatte proprie da questa procedura sono non solo quelle di permettere una ristrutturazione del debito, ma anche il recupero della solvibilità del soggetto non fallibile attraverso il sistema dell'esdebitazione per ridare una seconda vita al debitore civile.

Riforma organica

la materia del sovraindebitamento è stata toccata dalla riforma organica che ha recentemente riscritto l'intera legislazione dedicata alle procedure concorsuali. Il legislatore, al fine di colmare le lacune e la complessità applicativa della legge 3/12, ha avviato un ambizioso intervento riformatore con la **Legge delega, 19 ottobre 2017, n. 155**. In attuazione **dell'art. 9 della Legge n. 155/2017**, il Governo ha pertanto approvato il **Decreto legislativo delegato, 12 gennaio 2019, n. 14**, recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il quale ha riformato l'intera materia delle procedure concorsuali, ivi compresa la materia delle procedure di sovraindebitamento, espressamente abrogando, a decorrere dalla sua entrata in vigore, **la L. n. 3/2012**.

Procedure di composizione della crisi

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, inserite nel nuovo codice, insieme alle altre procedure concorsuali, rimangono :

- -ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore (attuali accordi) al disciplinati al Capo II del Titolo IV (artt. da 65 a 83); nello specifico all'art. 65, vengono regolamentate le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; all'art. 66 troviamo la disciplina delle procedure familiari;
 - -separatamente, viene normata la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. da 268 a 277) nel Capo IX del Titolo V. Tali procedure disciplinate dal predetto Codice, che sostituirà la legge fallimentare, sarebbero dovute entrare in vigore il 15 agosto 2020 - tuttavia a seguito dell'emergenza per la pandemia da Coronavirus, con il Decreto Legge numero 23 del 2020 "Decreto Liquidità," sono state disposte misure - che mirano a sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi - e, per l'effetto, hanno prorogato l'entrata in vigore del CCI. Tra queste misure, troviamo opportuna indicazione del citato differimento nell'art. 5, comma 1, del Decreto Liquidità, che ha rinviato integralmente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, al 1° settembre 2021, al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti, di continuare ad operare secondo una disciplina consolidata e per permettere al sistema economico di superare il momento di emergenza sanitaria dettata dal Covid 19.
-

D.lgs. del 26 ottobre 2020, n. 147

Con il **D.lgs. del 26 ottobre 2020, n. 147**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, con il quale il legislatore ha introdotto importanti disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al **D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14**. Inoltre viene anche esplicitato l'emendamento approvato l'11 novembre dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede di conversione del **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125**, con il quale è stata anticipata l'entrata in vigore, attraverso il loro inserimento negli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva introdotte dagli artt. 48, comma 5, 63 e 88 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Si ricorda, altresì, la pubblicazione in G.U. della **L. 27 novembre 2020, n. 159** di conversione in legge, con modificazioni, del **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125** con misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. La legislazione d'emergenza, anticipando un istituto del Codice della crisi, agevola i debitori a raggiungere le maggioranze nei concordati e accordi di ristrutturazione in cui Stato o enti previdenziali non votino e però siano decisivi per l'approvazione.

Procedure da sovraindebitamento

Le procedure da sovraindebitamento sono state riformate con la **Legge n. 176 del 18 dicembre 2020**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della vigilia di Natale, che ha riconosciuto ai debitori civili e alle imprese minori in difficoltà per la crisi economica, una nutrita modifica della **l. n. 3 del 27 gennaio 2012**.

Procedure di composizione della crisi

Le **procedure di composizione della crisi**, sono oggi, ancor più di ieri, un'efficiente rimedio all'eccessiva esposizione debitoria del consumatore, all'erosione delle disponibilità economiche dei nuclei familiari e, quindi, all'incapacità di molti di tali soggetti e delle piccole e medie imprese, di adempiere i propri obblighi finanziari, che con lo stato di emergenza da Covid 19, sono ancor più schiacciati come peso debitorio.

Le novità normative

Va precisato che da un lato, una parte del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - quella che riguarda gli adeguati assetti organizzativi delle imprese e delle società, la responsabilità degli amministratori e l'ampiamiento delle società soggette all'obbligo di nominare il revisore o l'organo di controllo - è già entrata in vigore il **16 marzo 2019.**

Segnatamente il 5 novembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 il decreto legislativo del 26 ottobre 2020 n. 147 recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

La Legge 3/12 detta “norma salva suicidi” e la sua evoluzione normativa

La **legge n. 3 del 2012**, successivamente modificata con il **d.l. 18 ottobre 2012 n. 179** (decreto Sviluppo Bis, convertito nella l. 221 del 17 Dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento, procedure di esdebitazione destinate a tutti quei soggetti privati, che hanno contratto debiti di natura personale o familiare o collegati all’attività, che non possono accedere alle procedure concorsuali (si intendono: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) previste dalla Legge Fallimentare, in quanto soggetti non fallibili.

**Quaderno N. 149 BANCA D'ITALIA - Il sovraindebitamento
delle famiglie: definizione e misurazione sui dati italiani di
Giovanni D'Alessio e Stefano Iezzi febbraio 2013**

L'istituto dell'esdebitazione

L'istituto dell'esdebitazione è stato previsto nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 5/2006, in occasione di una riforma del diritto fallimentare: l'art. 142 della legge fallimentare stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, il fallito persona fisica possa beneficiare della liberazione da tutti i suoi debiti residui, ossia quelli non integralmente soddisfatti all'esito della procedura concorsuale. Tuttavia, la riforma del 2006 non prevedeva l'applicazione di tale disciplina anche ai soggetti non fallibili. Il legislatore decise quindi di prevedere e limitare l'esdebitazione al solo fallimento, escludendo da tale beneficio l'insolvente civile.

Un primo e serio interesse sulla possibilità di regolamentare l'insolvenza dei debitori non fallibili, si ebbe nell'anno 2001 grazie alla **Commissione Trevisanato, istituita presso l'Ufficio legislativo del **Ministero della Giustizia**, con l'incarico appunto, di elaborare un testo di legge delega per una sistematica riforma fallimentare ma il percorso non andò avanti, anche perché all'interno della commissione ci fu una spaccatura.**

Venne poi previsto nel nostro ordinamento un istituto molto simile al *discharge* americano, la citata esdebitazione, introdotta dal **d.l. n. 5/2006 all'art. 142 l. fall., sostituendo così, l'istituto della riabilitazione e, quindi sottolineando ancora una volta la volontà di eliminare una visione del fallimento che ne sottolinei l'afflizione per il fallito.**

Il Parlamento aveva concluso i lavori sul c.d. **progetto di legge Centaro, che portò all'approvazione della **legge n. 3/2012** e, di conseguenza, non fu ritenuto utile convertire in legge un decreto avente ad oggetto la stessa materia di un provvedimento appena approvato dal Parlamento.**

La legge n. 3/2012, che nel suo assetto originario prevedeva esclusivamente l'introduzione di un accordo vincolante per i soli creditori aderenti, senza la produzione di alcun effetto nei confronti dei creditori che non avevano prestato il loro consenso. Si ricorda che la legge è stata approvata nel 2012 sotto il Governo Monti ed è rivolta in particolar modo a piccoli imprenditori e a cittadini che non possono accedere alle procedure concorsuali (come il fallimento, ad esempio) e che hanno contratto debiti che non riescono a saldare.

**Poi intervenne il d.l. n. 179/2012,
che apportò una serie di
modifiche rilevanti**

Ci fu così, per la prima volta, l'introduzione della regolamentazione di **procedure da sovraindebitamento** e la previsione dell'effetto della cancellazione dei debiti pregressi, **c.d. discharge**, per i soggetti debitori non fallibili (persona fisica o ente collettivo, ovvero consumatore), il tutto seguendo un iter da svolgersi sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

Come sopra accennato, il fine naturale di tali procedure consiste nella **c.d. esdebitazione, ossia l'istituto in forza del quale un soggetto ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti non soddisfatti, che vengono dichiarati inesigibili, potendo così reinserirsi nella società – e nel mercato – senza l'incombente minaccia di azioni esecutive da parte dei suoi creditori.**

Nel percorso evolutivo, sotto il profilo normativo, il legislatore è intervenuto in questi anni, con l'intento di valorizzare e rendere più fruibile, l'utilizzo dello strumento della composizione delle crisi da sovraindebitamento, sul punto si ricorda il **D.L. n. 83/2015 che ha introdotto, al **comma II dell'art. 480 c.p.c.** un vero e proprio obbligo informativo a carico del creditore istante**

Procedure da Sovraindebitamento riformate dopo la conversione del decreto Ristori

Con la legge del 18 dicembre 2020 n. 176 - di conversione del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto Ristori", recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, sono state introdotte significative novità alla **legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento. Si è di fatto concretizzata una sostanziale anticipazione di alcune norme a favore del debitore civile già contenute nel codice della crisi d'impresa e che, a causa del differimento della sua entrata in vigore al **1 settembre 2021**, non sarebbero state applicabili in questo momento di emergenza epidemiologica.**

I requisiti del debitore per accedere alle procedure da sovraindebitamento

Possono accedere alla procedura coloro:

- - che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, ossia in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
 - -quando il soggetto si trova in uno “stato di crisi”, ossia uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende "probabile" l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Invero lo stato di crisi non è detto coincida con l'insolvenza in atto bensì può esser riferito ad un pericolo di futura insolvenza.
 - - quando il soggetto si trovi in “stato d’insolvenza,” ossia lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori.
-

Quale debitore può accedere alle procedure da sovraindebitamento?

- Il soggetto che presenti ricorso per accedere al procedimento ex l. 3/2012, deve quindi dimostrare sulla base dell'art. 1, co. 2, l.fall., la non fallibilità e quindi il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 1, co. 2, l.fall.:
 - Sono ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento:
 - -imprese commerciali non fallibili;
 - -imprese agricole;
 - -start up innovative (non oltre 4 anni dalla costituzione);
 - -imprenditori/imprenditrici commerciali fallibili cancellati/e dal registro delle imprese da oltre un anno;
 - -consumatori/consumatrici;
 - -soci illimitatamente responsabili di società di persone;
 - -fideiussori;
 - -professionisti/e, artisti/e o lavoratori/lavoratrici autonomi/e;
 - -società tra professionisti, associazioni professionali o studi professionali associati;
 - -associazioni.
-

GIURISPRUDENZA

- **Requisiti di ammissibilità**
 - **Tribunale Rimini, 16 Dicembre 2020.**
 - Piano del consumatore – L'impresa agricola può accedere alternativamente alle procedure di sovraindebitamento ed all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.
 -
 - L'art. 7 comma 2-bis l. n. 3/2012, articolo specificamente riferito all'imprenditore agricolo, non menziona fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lettera a) dell'art. 7 comma 2 della medesima legge, ovvero l'essere soggetto alle procedure concorsuali c.d. maggiori. Ciò consente di ritenere irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'imprenditore agricolo alle procedure di sovraindebitamento, la possibilità per lo stesso di accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., facoltà estesa all'imprenditore agricolo dall'art. 23 co. 43 del DL 98/2011. Va dunque riconosciuta la cumulatività in capo all'imprenditore agricolo dello strumento negoziale di risoluzione della crisi ex art. 182-bis l.fall. con quello di cui all'art. 10 l. n. 3/2012, indipendentemente dalla sussistenza delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 l. fall. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
 - Fonte: IlCaso.it
-

Cambiano i requisiti ostativi all'apertura del piano del consumatore e dell'accordo di composizione della crisi.

- Tra le **cause ostative e impeditive** per il debitore ad accedere alle tre procedure, ritroviamo i seguenti chi:
 - 1) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
 - 2) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14- bis;
 - 3) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
 - 4) **ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;**
 - 5) **limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;**
 - 6) **limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**
-

Le novità più rilevanti della Legge 176/2020

- L'intento del legislatore è facilitare l'accesso all'istituto in un momento di fragilità e di profonda crisi economica che coinvolge famiglie e imprese. Ma soprattutto si tratta di un momento storico, in cui le prospettive di recupero del credito e dei crediti deteriorati (*N.P.L. Non Performing Loans*) possono essere di difficile realizzazione .
 - In tema di semplificazione, l'anticipazione della riforma di alcune disposizioni del C.C.I.A.A. ha introdotto
 - le “procedure familiari” che riducono tempi e costi (ante riforma venivano avviati iter distinti per ogni membro dello stesso nucleo familiare).
 - Gli emendamenti sono intervenuti, come già detto, sul requisito della meritevolezza del debitore - l'esclusione scatta solo nei casi di colpa grave, malafede o frode.
 - E' stato ampliato, inoltre, il raggio d'azione della legge agli incapienti (ossia a chi è privo di patrimonio) che può godere della opportunità di cancellare i debiti per una sola volta nella vita e con l'impegno di pagare i creditori se nei successivi quattro anni avrebbero ottenuto redditi sufficienti a saldare almeno il 10% dei crediti.
 - L'applicazione della riforma consente l'accesso alle procedure, ai soci illimitatamente responsabili e introduce fra i debiti ristrutturabili anche la cessione del quinto.
-

Perché si parla di semplificazione

- Si precisa una nozione unitaria di “debitore” qualificato come consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo d’imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
 - Si è così avuta una modifica dei requisiti oggettivi di accesso all’iter del sovraindebitamento, ossia non sarà ammesso alla procedura, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
 - limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode
 - Sono state introdotte le procedure familiari, per cui i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”.
-

Segue

- La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.
 - Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa,
 - E' stato introdotto il Cram Down
 - "il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
-

Segue

- L'emendamento approvato cancella tale periodo dell'art. 7, consentendo ai debitori sotto soglia, di accedere alla definizione a saldo e stralcio secondo la regola che permette di soddisfare i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non integralmente, purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
 - Possibilità di accesso al debitore incapiente alle procedure .
-

Come si fa a scegliere il percorso giusto?

- Il debitore/consumatore potrà accedere alternativamente:
 - all'accordo da sovraindebitamento (art. 7, comma 1-bis); · alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione (art. 14-ter); · al piano del consumatore (art. 6, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3/2012).
 - Nel caso di debitore/soggetto non fallibile (diverso dal consumatore), allora potrà accedere alternativamente: · all'accordo da sovraindebitamento (art. 7, comma 1-bis); · alla liquidazione dei beni con possibile esdebitazione (art. 14-ter).
-

Analisi del criterio di meritevolezza, colpa lieve e colpa grave

- - cfr. Trib. Ancona 16.7.2019; Trib Napoli 27.10.2020; Trib Santa Maria Capua Vetere del 2.12.2020. Per verificare la meritevolezza del consumatore, come già accennato, non si deve più fare riferimento alla sua colpa (lieve) o alla sua imprudenza (art.7, 2° comma lett. d-ter); l'emendamento espressamente prevede l'inammissibilità della proposta di piano solo quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
-

Segue:

- **-Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 02 Dicembre 2020**

Piano del consumatore – Cause del sovraindebitamento spese universitarie per i figli – Ammissibilità

- È meritevole di accoglimento la proposta di piano dove il sovraindebitamento è stato causato, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, dall'esigenza di sostenere le spese universitarie dei figli. In attesa dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che non esclude l'accesso alla procedura al consumatore che abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa lieve, l'art. 12 bis della L. 3/2012 deve essere letto ad ampio giro proprio al fine di evitare fenomeni di usura ed estorsione e garantire il recupero di una serenità economica del ricorrente e del suo nucleo familiare. Fonte: IlCaso.it
 - **-Tribunale Napoli, 21 Ottobre 2020**
-

Tribunale fallimentare - Crisi da sovraindebitamento - Criterio di meritevolezza e diligenza del creditore. Piano del consumatore e meritevolezza quando il proponente continua ad ottenere credito bancario.

Il piano presentato dal consumatore nella procedura di sovraindebitamento deve essere omologato in presenza del requisiti soggettivo (qualifica di consumatore), del requisito oggettivo (esistenza del sovraindebitamento) e del cd. criterio di meritevolezza. Quest'ultimo requisito deve ritenersi esistente in tutti i casi in cui il finanziamento, nonostante il reddito del consumatore e prestiti pregressi, continua ad essere concesso dalla banca. L'art. 124-bis del Testo Unico Bancario pone, infatti, a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd. merito creditizio del consumatore, non potendo, successivamente, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. (Gioia Battipaglia) (riproduzione riservata) Tribunale Napoli, 21 October 2020.

Fonte:IlCaso.it

Focus sul merito creditizio

La lettura congiunta dell'art. 124-bis T.U.B. con il novellato art. 12-bis L. n. 3/2012, fa dunque emergere un chiaro onere a carico del finanziatore, ossia quello di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Tra le concause dell'indebitamento, deve tenersi conto altresì, della condotta e della responsabilità del creditore (Banche; finanziarie) ai sensi dell'art. 124 TUB, a mente del quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente", per cui l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.

SEGUE

- **Tribunale di Napoli, Sez Volontaria del 27.10.2020**
 - "...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.
 - Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ...
 - "... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente."
 - Del tutto conformi anche Trib. Napoli 21.10.2020, Trib Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020
 - **Sovraindebitamento : non la colpa generica impedisce l'accesso alla procedura bensì la colpa grave**
 - **Tribunale Vicenza, 24 Settembre 2020. Pres., est. Limitone.**
 - "...è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme affittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell' accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in IlCaso.it, 22514), e qui di colpa grave non se ne intravede l'ombra;
 - ritenuto che il terzo punto sia assorbito dalla superiore motivazione;
 - ritenuto, sul quarto punto, che i finanziatori, viepiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031);"
 - Piano omologato anche in presenza di ludopatia accertata, perché il ludopatico è sempre meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento.
-

Entrata in vigore della Legge 176/2020 e disciplina transitoria

- -Commi da 2 a 4 dell'articolo 4-ter della legge 176/2020
 - -Immediata entrata in vigore e applicazione dell'emendamento sulle procedure pendenti
 - -il debitore può presentare istanza al Tribunale ossia al giudice di merito e monocratico, per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni (non prorogabile e decorrente dalla data del decreto decisorio) per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore che siano redatti in conformità alle nuove disposizioni.
-

Segue

- **-Piano del consumatore - Requisito di meritevolezza e graduale indebitamento - Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria - Cessione di crediti futuri ex art. 8 comma 1 bis introdotto dalla l. 176/2020. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021. Est. Silvia Rizzuto.**
 - **- Piano del consumatore - Requisito di meritevolezza. - Tribunale Benevento, 26 Gennaio 2021**
 - **- Sovraindebitamento ed assenza di atti in frode: prima applicazione nel senso dell'abrogazione implicita della verifica di detto requisito Tribunale Lecco, 16 Gennaio 2021**
-

La nuova nozione di “consumatore” introdotta dalla riforma

- Il legislatore ha specificato che è tale “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”
-

I debiti del debitore socio illimitatamente responsabile

E' possibile intraprendere due percorsi distinti: a) quello per cui è consentito a società e soci di accedere al medesimo strumento rappresentato dall'accordo di composizione, sottoposto alla votazione dei creditori (a tale proposito nel nuovo scenario del CCII, ed in particolare in vigore dell'art. 74 CCII sul concordato minore, in assenza dell'inciso oggi presente nell'art. 7 1-bis l. 3/2012 "Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1"), per cui in tali casi il socio illimitatamente responsabile potrà accedere alla sola ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII; b) e quello per cui il socio illimitatamente responsabile, potrà accedere al piano del consumatore, ma con esclusione dei debiti sociali.

Gli effetti estensivi

- Segnatamente sul socio che ha solo debiti sociali potranno estendersi gli effetti dell'accordo di composizione concluso dalla società; per cui questa procedura lo libererà dai debiti sociali, mentre continuerà a rispondere ex art. 2740 c.c. verso suoi eventuali creditori particolari. Tale norma riformata che estende ai soci l'efficacia dell'accordo perfezionato dalla società, la l. 3/2012 trae la sua ispirazione analogica dalla disciplina sul concordato preventivo (cfr. nella procedura maggiore l'accordo societario è obbligatorio per tutti i creditori sociali anteriori – così art. 12 comma 3 l. 3/2012 estende i suoi effetti ai soci, liberandoli dalle obbligazioni sociali, art. 7 comma 2-ter l. 3/2012). Come sopra accennato, il nuovo comma 7 bis dell'art. 14 ter l. n. 3/2012, introdotto dalla l. n. 176/2020) dispone che il decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni proposta da una società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La nuova norma, insomma, risulta analoga a quella prevista dall'art. 147 l.fall. quanto all'estensione del fallimento per la società ai soci illimitatamente responsabili. L'apertura della liquidazione produce i suoi effetti non solo ai soci che ne hanno fatto espressa richiesta, ma anche a tutti gli altri soci, in via automatica del decreto di apertura della liquidazione della società ricorrente.
-

SEGUE: GIURISPRUDENZA

- **Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio societario e modifiche introdotte dalla L. 176/2020 in termini di effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili conseguenti all'apertura di quella procedura. Tribunale di Forlì, Sez. Civile, 07 gennaio 2021**
 - **“ Sovraindebitamento – Socio illimitatamente responsabile di società di persone – Requisiti soggettivi – Sussistenza – Accesso alla procedura – Ammissibilità**
 - **Tribunale di Rimini 09.03.2019 “**
-

LE PROCEDURE FAMILIARI O DI GRUPPO

- **NOZIONE AMPIA DI FAMIGLIA**
 - **OBIETTIVO PERSEGUITO DALLA NORMA**
 - **LA QUESTIONE DELLA COMPETENZA**
 - **COMPENSO SPETTANTE ALL'OCC**
-

SEGUE: GIURISPRUDENZA

- **Tribunale di Napoli - 02.04.2019 n.624**
 - **Il provvedimento in commento è molto interessante perché contiene diversi principi innovativi già nel 2019, sul punto il GD così decide “Non è causa di inammissibilità la proposta congiuntamente effettuata dai coniugi rientranti nello stesso nucleo familiare ed in regime di comunione dei beni laddove gli stessi abbiano messo a disposizione le proprie masse attive e passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare che tra l’altro ha origine comune nella contrazione dei debiti essenzialmente familiari ed è riferibile ad entrambi i coniugi che assumono la qualifica di consumatori.”**
-

La falcidiabilità del debito I.V.A.

- -Soppressione del terzo capoverso dell'art. 7 della Legge n. 3/2012.
 - -Eliminata per sempre l'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti fallibili che possono ricorrere al concordato preventivo, ove la falcidiabilità dell'IVA è prevista dall'art. 182-ter L.F., e i soggetti non fallibili che invece, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 3/2012 ante riforma, potevano ottenere solo la dilazione del pagamento dell'IVA ma non la sua decurtazione, come era invece previsto per gli altri tributi.
 - - Corte Costituzionale, con sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019
-

Le ritenute sono falcidiabili al pari dell'IVA?

- Il Tribunale di Padova, facendo proprio il ragionamento dei giudici della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale (sentenza n. 245/2019 sulla decurtazione dell'IVA), con un provvedimento innovativo, ha deciso che “si debba procedere ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata in chiave interpretativa dalla nuova disciplina del Codice della crisi di Impresa”, ammettendo anche la falcidia delle ritenute d'acconto

La falcidia delle cessioni del quinto sullo stipendio. I precedenti giurisprudenziali

- - 8 1 bis della legge 3/12
 - Il Legislatore, nel richiamare e/o anticipare molte disposizioni già previste nel C.C.I.I., ha introdotto i commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 8, così intervenendo sul contenuto dell'accordo e del piano. Il predetto "1-bis" stabilisce che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo. Con tale disposizione è stata definitivamente concorsualizzata la cessione del quinto (e le altre forme assimilate come la cessione del TFR o della pensione).
-

Quali sono gli effetti dell'apertura della liquidazione su una cessione del quinto sullo stipendio?

- Attenzione: L'art. 14-quinques comma 2 lett. b) (rimasto invariato), prevede il blocco automatico di tutte le azioni esecutive, cosiddetto “*automatic stay*”, nella procedura di liquidazione del patrimonio, stabilendo che il giudice, con il decreto di apertura della liquidazione “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”. La norma parla erroneamente di omologazione, in realtà il divieto resta operativo fino alla chiusura della procedura.
-

SEGUE:GIURISPRUDENZA

- - Tribunale di Napoli Nord del 18.05.2018. Il Giudice condivide l'orientamento per cui il credito ceduto dal debitore alla finanziaria è un credito futuro, che nasce relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile. Il Tribunale resta coerente con la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia subita dagli altri creditori chirografari.
 - -Tribunale di Ancona del 15.03.2018. Il Giudice si orienta per l'inopponibilità della cessione del quinto alla procedura da sovraindebitamento e fa rientrare anche il caso specifico dell'accordo con i creditori.
 - - Tribunale Grosseto, 11 Novembre 2019.
 - La procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, va da sé che il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) si ha anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio.
-

Il trattamento dei debiti derivanti dal mutuo

- In tema di soddisfacimento del creditore ipotecario nel sovraindebitamento, è possibile procedere alla ristrutturazione del debito facendo ricorso alla moratoria di un anno (art. 8 L.3/12), spesso utilizzata dai proponenti per soddisfare i crediti prededucibili e gestire nel miglior modo possibile tutti gli altri creditori.
 - **-L'art. 8, commi 1-ter e 1-quarter “La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”;**
-

SEGUE:GIURISPRUDENZA

- **La falcidia o la dilazione del debito derivante dal mutuo ipotecario**
 - – **Tribunale di Cosenza del 27/09/2019**
 - - **Tribunale Padova, 13 Aprile 2018**
-

Le novità relative al piano del consumatore

- Ricordiamo l' Art. 8 comma 1-ter:"
 - La falcidia delle cessioni del quinto e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo
 - Una variazione è prevista anche relativamente al procedimento di omologazione del piano del consumatore. Sul punto l'articolo 12-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato".
 - Per cui non può presentare opposizione all'omologa, né reclami che non siano conseguenza del dolo del ricorrente il finanziatore (art. 124 e 124 bis tub)
-

Le novità relative all'accordo di ristrutturazione con i creditori. II *cram down erariale*

- Come per il piano del consumatore, si rinvia la stessa operatività relativa alla questione del come gestire il debito derivante dal mutuo
 - Altra principale novità riguarda il *cram down* erariale, ossia un generalizzato potere sostitutivo del Giudice, così come già previsto per le procedure maggiori in materia di crediti “erariali
 - La valutazione del merito creditizio (art. 124 e 124 bis tub)
-

SEGUE: GIURISPRUDENZA

- - Effetti della procedura di sovraindebitamento sulle cessioni di crediti futuri
 - Tribunale La Spezia 14 gennaio 2021
-

I DEBITI TRIBUTARI

- **-Il comma 1-quinquies dell'articolo 8 "l'organismo di composizione della crisi (cd. OCC), entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."**
-

Cosa cambia per l'OCC/Gestore della crisi?

- Centralità dell'organismo
 - l'Occ nelle procedure familiari e il ruolo svolto con riferimento ai rapporti con l'amministrazione finanziaria e in sede di omologa dell'accordo nel caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria ogni qual volta l'Occ è chiamato a relazionare sulla convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e, di seguito, si dirà, del ruolo di impulso del procedimento di esdebitazione del debitore incapiente.
 - - articolo 9 e i novellati commi 3-bis, 3-bis.1 e 3-bis.2 laddove si stabilisce (comma 3-bis) che alla proposta del piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'Occ che, rispetto alla versione originaria deve esser implementata e più dettagliata. Nello specifico si stabilisce che la relazione deve ora contenere:
 - l'indicazione delle cause dell'inadempimento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
 - la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata;
 - l'eventuale cessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto o meno conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.
-

SEGUE

- Inoltre la relazione dovrà indicare:
 - l'eventuale esistenza di atti impugnati dal debitore;
 - la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - l'indicazione dei costi della procedura ((laddove nel rinnovato comma 4-bis dell'articolo 13 si prevede che i crediti sorti in occasione e in funzione di uno dei procedimenti di sovraindebitamento, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti in via preferenziale);
 - la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - i criteri di formazione delle classi dei creditori.
-

Le attività dell'OCC nel caso di accesso alla procedura del debitore incapiente

- - Occ, i cui compensi solo per questa procedura sono ridotti della metà
 - - trasmettere al giudice la domanda e la documentazione richiesta per legge, necessaria a individuare i creditori e l'ammontare dell'esposizione debitoria;
 - -controllare e/o compiere gli atti di straordinaria amministrazioni compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, che avrà avuto cura di acquisire;
 - -è tenuto, con una relazione particolareggiata, a esporre le cause dell'indebitamento e tutti i presupposti idonei a valutare la meritevolezza del debitore, nonché la diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e le ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle;
 - - eseguire una valutazione relativa al merito creditizio del debitore, tenuto in considerazione dagli eventuali finanziatori e la diligenza adottata dall'operatore qualificato (banca; finanziaria; intermediario bancario) nel rapporto con il sovraindebitato e se questi sia stato o meno indotto a sopravvalutare le sue risorse e capacità restitutorie.
-

I POTERI DEL LIQUIDATORE

- - La novità del comma VII-bis dell'articolo 14-ter relativa alla liquidazione del patrimonio della società sovra indebitata non fallibile
 - - Modifica all'articolo 14-decies -AZIONI REVOCATORIE
 - - sia azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ai fini della migliore liquidazione dello stesso ;
 - - ma anche azioni volte a far dichiarare l'inefficacia degli atti che incidono sulla proprietà, la disponibilità e la libertà dei beni del debitore (artt. 2912 e ss.);
 - -ovvero azione dirette al recupero dei crediti;
-

SEGUE:GIURISPRUDENZA

- **Sovraindebitamento ed assenza di atti in frode: prima applicazione nel senso dell'abrogazione implicita della verifica di detto requisito Tribunale Lecco, 16 Gennaio 2021.**

IL DEBITORE INCAPIENTE

- **-l'innovazione è contenuta nell'art. 14-quaterdecis, in sostanza si concretizza nella "Esdebitazione" senza liquidità , ossia l'affrancazione dai debiti senza utilità**
 - **Può accedervi il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.**
-

Come effettuare la valutazione patrimoniale del debitore ex ante?

- **“La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.**
-

La Legge 176/2020 e il sovraindebitamento riformato

Linee generali delle procedure di composizione della crisi

- **(i)-il c.d. piano del consumatore** è riservato al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (art. 6, comma 2, lett. b) e non richiede alcun consenso o accordo dei creditori per la ristrutturazione dei debiti, ma il solo giudizio di omologazione del Giudice, sulla base di un piano considerato fattibile dal Gestore/Occ – Organismo di composizione della crisi e/o professionista designato. L'art. 2, co. 1, lett. d) del D.M. 202/2014, definisce l'Organismo di composizione della crisi come "L'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento).
 - **(ii)-L'accordo di ristrutturazione della crisi** – c.d. accordo con i creditori, la legge utilizza la formula "accordo di ristrutturazione dei debiti", corrispondente a quella adoperata dall'art. 182-bis l. fall. per descrivere il contratto compositivo della crisi di impresa concluso tra debitore fallibile e creditori ed assoggettabile ad omologazione.
 - **(iii)-La liquidazione del patrimonio**, è prevista per tutte le categorie di debitori sopra indicati, ma al contrario dei precedenti modelli richiede, ai fini della liberazione dalle obbligazioni rimaste insoddisfatte, un apposito provvedimento del giudice da emanare entro un anno dal termine della procedura (Art. 14-terdecies, comma 4, legge n. 3/2012).
-

- ❖ **La scelta della procedura la **L. n. 3/2012** prevede tre distinte procedure per affrontare la crisi da sovraindebitamento:**
- **accordo per la composizione della crisi (artt. 10-12);**
 - **piano del consumatore (artt. 12-bis-12-ter);**
 - **liquidazione dei beni (artt. 14-ter-14-terdecies).**
-

La scelta dello strumento dipende, in larga misura, dalla natura dei debiti, secondo il seguente schema:

DEBITI	PROCEDURA
debiti derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale	Accordo di composizione
debiti derivanti da garanzie in favore di società di capitali	Accordo di composizione
debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo	Piano del consumatore

Esempi di perdurante squilibrio (patrimoniale) tra le obbligazioni assunte ed i beni liquidabili:

- Il debitore possiede una casa ma in sede di separazione coniugale è stata assegnata alla moglie e ai figli, con sentenza trascritta prima del pignoramento;
 - possiede un'abitazione, sulla quale grava un pregiudizio (una causa per lesione di legittima da parte degli altri eredi);
 - possiede una quota o una porzione di immobile difficilmente vendibile (1/3, 1/5 indiviso, ecc.);
 - possiedo azioni o obbligazioni delle banche fallite o della Banca Popolare di Bari o di qualche BCC del territorio locale che non sono molto appetibili sul mercato;
 - vanta crediti contestati sui quali gravano giudizi civili.
-

Il Sovraindebitamento “attivo”, “passivo” e “differito”

Gli “allert” del sovraindebitamento

- Da uno studio della Banca d'Italia(Quaderno n. 149), emergono alcuni elementi che possono far rilevare uno stato di sovraindebitamento; si evince altresì che dal 2009 in poi è aumentato in Italia, il numero di persone e famiglie al limite della povertà famiglie.
 - Si tratta, in genere di famiglie con a capo una persona tra i 31 e 40 anni, senza titolo accademico, lavoratori autonomi con residenza in una grande città e con reddito medio basso
 - Secondo la Banca d'Italia, i dati che dimostrano un' evidente indebitamento sono individuabili allorquando si riscontrano le seguenti situazioni diffuse:
 - a) una spesa mensile per prestiti erogati, superiore al 30 per cento del reddito mensile;
 - b) nel caso in cui oltre il 25 per cento delle entrate è destinato a pagare debiti non garantiti;
 - c) in presenza di fitti arretrati pari o superiori a tre mesi;
 - d) in caso di pagamento di debiti tali che le risorse residue sono insufficienti a sostenere le spese della ordinaria vita familiare (stato di povertà).
-

Monica Mandico
Avvocato in Napoli
avvocatomandico@libero.it

Grazie a tutti

Per maggiori info:

STUDIO LEGALE MANDICO&partners
Via Epomeo 81 - NAPOLI - tel/fax 0817281404 e-mail:
avvocatomandico@libero.it